

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 42/2011

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE CIRCA L'ORGANIZZAZIONE, LE PROCEDURE ED I CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento attuativo dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'Autorità entro il **31 marzo 2011** al seguente indirizzo di posta elettronica: **controlliinterniantiriciclaggio@isvap.it**

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L'UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI E DEGLI ALTRI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ FINANZIARIA A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

Relazione di presentazione per la pubblica consultazione

Lo schema di Regolamento dà attuazione, per quanto concerne il settore assicurativo, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (nel seguito "decreto").

Il decreto ha riordinato l'intera normativa volta alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ridisegnando, tra l'altro, i rapporti di collaborazione tra le Autorità di vigilanza di settore e, di conseguenza, il ruolo dell'ISVAP.

Nello specifico, la norma prevede che l'ISVAP, d'intesa con Banca d'Italia e CONSOB, emani disposizioni circa l'organizzazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il Regolamento contiene dettami sull'organizzazione, sulle procedure, sulle articolazioni e sulle competenze delle funzioni aziendali di controllo, che tengono conto della specificità della materia dell'antiriciclaggio. Le disposizioni, in particolare quelle di cui al Capo II, Sezioni I, II, e IV, si pongono in linea di continuità con quelle di cui al Regolamento n. 20 del 26 marzo 2008, in tema di controlli interni, gestione dei rischi, *compliance* ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione.

Vengono previsti presidi specifici per il controllo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, richiedendo alle imprese ed agli intermediari assicurativi, tenuti ai sensi del decreto, di dotarsi di risorse, procedure e funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate. La regolamentazione è, inoltre, ispirata al principio di proporzionalità in modo che i destinatari possano dare attuazione alle nuove disposizioni in coerenza con la natura, le dimensioni, l'articolazione organizzativa e la forma giuridica dell'attività svolta.

Il Regolamento si compone di 27 articoli, ripartiti in IV Capi.

Il **Capo I** contiene le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme a fondamento del potere regolamentare esercitato (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2) e l'ambito di applicazione (articolo 3).

Il **Capo II** ha quali destinatari le imprese di assicurazione e si compone di quattro sezioni, dedicate ai principi generali in tema di controllo interno (Sezione I), al ruolo attribuito agli organi sociali ed all'organismo di vigilanza nell'ambito del sistema dei controlli interni e gestione dei rischi (Sezione II), ai presidi organizzativi antiriciclaggio (Sezione III) ed alle disposizioni in materia di gruppi assicurativi (Sezione IV).

La disciplina delle Sezioni I e II si pone in linea di stretta continuità rispetto alle previsioni del citato Regolamento n. 20 del 26 marzo 2008, per quanto riguarda la chiara definizione di ruoli, compiti e responsabilità degli organi sociali.

Gli articoli 4 e 5 individuano, rispettivamente, gli obiettivi del sistema dei controlli interni e, in via generale, i compiti degli organi sociali. Questi ultimi, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, sono tenuti a definire politiche aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio, porre in atto misure organizzative e operative atte a evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'adeguato presidio dei rischi.

Gli articoli 6, 7 ed 8 dettano in dettaglio i compiti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e dell'organo di controllo.

L'articolo 9 assegna all'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ove l'impresa se ne sia dotata, la vigilanza sull'osservanza delle norme del decreto e il compito di effettuare le prescritte segnalazioni ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto.

All'organismo, nell'esercizio delle proprie funzioni, è assicurato l'accesso senza limitazioni ad ogni informazione rilevante e riceve flussi informativi da tutte le funzioni aziendali.

La Sezione III disciplina i presidi organizzativi antiriciclaggio.

L'esistenza di adeguati presidi, assetti organizzativi e procedurali, da commisurare alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta dall'impresa, è indispensabile ai fini dell'osservanza delle norme di legge e regolamentari previste in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché di un efficace governo dei rischi.

In tale ottica, l'articolo 10 prevede, nell'ambito delle funzioni di controllo, con carattere di assoluta novità, l'istituzione della funzione antiriciclaggio.

Viene richiesto che l'organizzazione della funzione venga formalizzata con una specifica delibera dell'organo amministrativo che, nella sua autonomia, ne definisce compiti, responsabilità, modalità operative e frequenza di reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate. Le modalità di organizzazione della funzione, lasciate all'autonomia delle imprese, devono comunque assicurare l'indipendenza, professionalità e autorevolezza della funzione. L'indipendenza va assicurata attraverso la presenza di adeguati presidi per garantire la separazione dei compiti e per prevenire conflitti di interesse, nel caso in cui alla funzione lavorino risorse di altre unità organizzative.

E' previsto che l'attività della funzione venga periodicamente sottoposta a verifiche di *audit* da parte della funzione di revisione interna.

Gli articoli 11 e 12 dettano disposizioni, rispettivamente, in tema di compiti che la funzione antiriciclaggio è chiamata a svolgere e nomina del responsabile della funzione. In particolare è previsto che, indipendentemente dalla forma organizzativa scelta, venga nominato, dall'organo amministrativo, un responsabile in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

In considerazione della rilevanza dei compiti attribuiti, le imprese dovranno assicurare che nella normativa interna vengano definiti i presidi posti a tutela della stabilità e dell'indipendenza di tale responsabile. E' inoltre previsto che la persona incaricata della funzione non deve avere responsabilità dirette di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree.

Qualora giustificato dalle ridotte dimensioni dell'impresa, la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore, purché privo di deleghe.

L'articolo 13 disciplina l'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio anche nell'ambito del gruppo, nel rispetto delle condizioni già previste dal capo VIII del Regolamento n. 20 del 26 marzo 2008.

In particolare, è stato previsto che le attività relative alla funzione antiriciclaggio possano essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un'unità specializzata: ciò a condizione che in ciascuna impresa sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo e che siano adottate procedure atte a garantire che le politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, definite a livello di gruppo, siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.

Vengono, inoltre, disciplinati, all'articolo 14, i rapporti con le altre funzioni aziendali per garantire collaborazione e coerenza nell'operatività aziendale.

L'articolo 15, ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del decreto, individua in capo al legale rappresentante, ovvero ad un suo delegato, la competenza a valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute dai dipendenti ovvero dalla rete distributiva. Qualora l'impresa opti per assegnare tale incarico ad un delegato del rappresentante legale, tale soggetto deve possedere idonei requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e non deve avere responsabilità dirette in aree operative. Detta delega deve essere adeguatamente formalizzata, tempestivamente comunicata all'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF) e resa nota all'interno della struttura e presso la rete di vendita.

L'articolo 16 individua i compiti della funzione revisione interna in tema di antiriciclaggio e prevenzione al terrorismo. La funzione di revisione interna deve riportare agli organi sociali sull'attività svolta e sui relativi esiti.

L'articolo 17 prevede particolari presidi al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, nella commercializzazione dei prodotti assicurativi attraverso la rete distributiva diretta, che comprende gli intermediari assicurativi operanti nei rami vita iscritti in al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, con la sola eccezione dei soggetti iscritti alla Sezione E.

Si prevede che le imprese adottino, nei confronti della propria rete distributiva diretta, ogni precauzione necessaria per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, curando, altresì, la formazione degli intermediari di cui si avvalgono.

In particolare, le imprese dovranno dotare la rete di strumenti e procedure idonee per garantire l'esatto adempimento degli obblighi in questione e richiamare negli accordi sottoscritti con gli intermediari le regole di comportamento da osservare.

L'articolo 18, al fine di accrescere la conoscenza della normativa antiriciclaggio e la consapevolezza delle correlate finalità e dei principi, prescrive alle imprese di porre in essere un'attenta opera di formazione del personale e degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta sugli obblighi previsti dalla medesima normativa.

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto.

Specifici programmi di formazione devono essere previsti per il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio. A tali dipendenti si richiede un continuo aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

L'attività di qualificazione deve rivestire carattere di continuità e di sistematicità e va svolta nell'ambito di programmi organici.

La Sezione IV detta disposizioni in materia di gruppo assicurativo.

L'articolo 19 affida alla capogruppo le decisioni strategiche a livello di gruppo in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Con riferimento a tali decisioni, viene evidenziata l'esigenza di un coinvolgimento degli organi sociali delle imprese controllate.

L'articolo 20 disciplina l'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio alla capogruppo ovvero ad altra società del gruppo, prevedendo che ciascuna impresa debba, in ogni caso, individuare un referente o una specifica unità antiriciclaggio.

L'articolo 21 prevede un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con fissazione di standard generali in materia di identificazione e conoscenza della clientela, per i gruppi con operatività *cross-border*.

L'articolo 22 detta disposizioni in tema di responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette nell'ambito del gruppo, prevedendo la possibilità di conferire la delega di cui all'art. 42, comma 4, del decreto, al responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette di una delle società del gruppo. Quest'ultimo può essere individuato anche per le segnalazioni delle operazioni sospette di gruppo. Qualora si opti per tale ultima possibilità, deve essere definita una procedura per la trasmissione delle operazioni che garantisca celerità, riservatezza e facilità di confronto tra il soggetto "segnalante" e il predetto responsabile. E' inoltre stabilito che le imprese appartenenti al gruppo che non abbiano conferito delega al responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette di gruppo devono comunque trasmettere a quest'ultimo copia delle segnalazioni inviate all'UIF e di quelle archiviate.

Il **Capo III** ha quali specifici soggetti destinatari gli agenti e i mediatori di assicurazione, iscritti, rispettivamente nelle Sezioni A e B del RUI.

Gli articoli 23 e 24 prevedono che gli intermediari assicurativi in questione adottino strumenti di controllo preventivo sull'attività posta in essere dai propri collaboratori, produttori e dipendenti, curino la formazione dei medesimi e li dotino di strumenti e procedure idonei ad assicurare il rispetto della disciplina di contrasto al riciclaggio di denaro ed al finanziamento al terrorismo. Si ribadisce, comunque, che la responsabilità dell'eventuale illecito resta in capo agli intermediari in parola.

Al fine di rendere i collaboratori, i produttori ed i dipendenti maggiormente responsabili della propria condotta, gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI dovranno richiamare negli accordi stipulati le regole di comportamento alle quali i predetti soggetti debbono uniformarsi.

Gli articoli 25 26 e 27, contenuti nel **Capo IV**, disciplinano rispettivamente le abrogazioni, la pubblicazione e l'entrata in vigore e del Regolamento.

REGOLAMENTO N. ____ DEL _____ 2011

REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE CIRCA L'ORGANIZZAZIONE, LE PROCEDURE ED I CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 il quale prevede che, nel rispetto delle finalità e nell'ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, l'ISVAP e le altre Autorità di vigilanza di settore, d'intesa tra loro, emanano disposizioni in tema di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai sensi del medesimo decreto a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

VISTO l'articolo 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recane misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che detta norma in tema di adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, *compliance* ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione;

D'intesa con Banca d'Italia e Consob.

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Capo I

Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II

Sistema dei controlli interni in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Sezione I – Principi generali

- Art. 4 (Obiettivi del sistema dei controlli interni)

Sezione II – Ruolo degli organi sociali e dell'organismo di vigilanza

- Art. 5 (Disposizioni di carattere generale)
- Art. 6 (Organo amministrativo)
- Art. 7 (Alta direzione)
- Art. 8 (Organo di controllo)
- Art. 9 (Organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Sezione III – Presidi organizzativi antiriciclaggio

- Art. 10 (Funzione antiriciclaggio)
- Art. 11 (Compiti della funzione antiriciclaggio)
- Art. 12 (Responsabile della funzione antiriciclaggio)
- Art. 13 (Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio)
- Art. 14 (Rapporti con le altre funzioni aziendali)
- Art. 15 (Responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette)
- Art. 16 (Funzione di revisione interna)
- Art. 17 (Presidi in materia di rete distributiva diretta)
- Art. 18 (Formazione del Personale, dei collaboratori e degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta)

Sezione IV – Disposizioni in materia di gruppo assicurativo

- Art. 19 (Ruolo della capogruppo)
- Art. 20 (Gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel gruppo assicurativo)
- Art. 21 (Gruppi assicurativi con operatività cross-border)
- Art. 22 (Responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette nell'ambito del gruppo assicurativo)

Capo III

Agenti e Mediatori di assicurazione

- Art. 23 (Organizzazione e controlli)
- Art. 24 (Adempimenti a presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

Capo IV

Disposizioni finali

- Art. 25 (Abrogazioni)
- Art. 26 (Pubblicazione)
- Art. 27 (Entrata in vigore)

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(*Fonti normative*)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 2

(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "alta direzione": l'amministratore delegato, il direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;
 - b) "AUI": l'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto;
 - c) "Autorità di Vigilanza": le Autorità di Vigilanza di settore preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
 - d) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
 - e) "capogruppo": l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, come definita dall'articolo 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione;
 - f) "decreto": il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
 - g) "esternalizzazione": l'accordo tra un'impresa di assicurazione ed un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio di attività assicurativa, in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività che verrebbero altrimenti realizzati dalla stessa impresa di assicurazione;
 - h) "funzione di compliance": la funzione di cui al Capo V del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008;
 - i) "funzioni di controllo interno": le funzioni di cui alle lettere h), j) e k);
 - j) "funzione di revisione interna": la funzione di cui al Capo III del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008;
 - k) "funzione di *risk management*": la funzione di cui all'articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008;
 - l) "gruppo assicurativo": gruppo di società di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;

- m) “imprese”: le imprese di assicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea o terzo autorizzate all’esercizio dei rami vita di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- n) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione;
- o) “organo di controllo”: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all’articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- p) “rafforzata verifica”: gli obblighi di verifica della clientela di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- q) “rete distributiva diretta”: gli intermediari di assicurazione di cui all’articolo 109, comma 2, del Codice, ad eccezione di quelli di cui alla lettera e), che operano nei rami vita di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto;
- r) “UIF”: l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, istituita presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

- 1 Le disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere g) e n), e comma 3 del decreto, si applicano:
 - a) alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia ed alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato estero autorizzate all’esercizio dei rami vita di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice;
 - b) agli intermediari assicurativi di cui all’art.109, comma 2, lettere a) e b), che operano in Italia nei rami vita di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice.
2. Le disposizioni previste dal presente Regolamento si applicano agli intermediari di cui all’articolo 116, comma 2, del Codice in funzione dell’attività concretamente svolta sul territorio della Repubblica Italiana.

Capo II

Sistema dei controlli interni in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Sezione I – Principi generali

Art. 4

(Obiettivi del sistema dei controlli interni)

1. Le imprese si dotano di un’adeguata organizzazione amministrativa e di un adeguato sistema di controlli interni, proporzionati alle dimensioni, alla natura e alle caratteristiche operative dell’impresa, volti a presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Sezione II – Ruolo degli organi sociali e dell'organismo di vigilanza

Art. 5

(Disposizioni di carattere generale)

1. Gli organi sociali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, definiscono politiche aziendali e pongono in atto misure organizzative ed operative per evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e predispongono controlli sul rispetto della normativa antiriciclaggio e sull'adeguato presidio di tale rischio, anche avvalendosi delle specifiche funzioni e organi di controllo previsti nell'ambito del sistema dei controlli interni.

Art. 6

(Organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo:
 - a) individua gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi connessi con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo. Tali politiche, coerentemente all'approccio basato sul rischio, devono risultare adeguate all'entità ed alla tipologia dei rischi cui è esposta l'attività dell'impresa;
 - b) assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo siano allocate in modo chiaro ed appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e siano costituite da risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
 - c) delinea un assetto di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione ed alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ne assicura l'efficacia nel tempo;
 - d) approva le procedure interne e i relativi aggiornamenti, al fine di evitare il coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle indicazioni espresse dalle autorità competenti e dai diversi organismi internazionali, nonché dei mutamenti del quadro normativo;
 - e) assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi verso gli organi sociali e al loro interno sia adeguato, completo e tempestivo; deve comunque essere assicurata la tutela della riservatezza dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di segnalazione di operazioni sospette;
 - f) definisce le iniziative e le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità ed alla UIF previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
 - g) esamina, con cadenza almeno annuale, le relazioni sull'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e sui controlli eseguiti dalle funzioni competenti in materia di antiriciclaggio;
 - h) assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza, al fine di impartire le direttive per l'adozione di adeguate misure correttive.

Art. 7
(Alta direzione)

1. L'alta direzione:

- a) definisce in dettaglio, secondo le direttive dell'organo amministrativo, i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- b) predispone le procedure per l'assolvimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, in coerenza con gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi definiti dall'organo amministrativo; in particolare, le procedure relative alle segnalazioni di operazioni sospette garantiscono certezza di riferimento, omogeneità di comportamento, applicazione generalizzata all'intera struttura, nel rispetto della riservatezza sull'identità dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di segnalazione, nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
- c) assicura che le procedure e i sistemi informativi consentano la corretta identificazione anagrafica del cliente, l'acquisizione ed il costante aggiornamento di tutte le informazioni funzionali all'esame del profilo economico-finanziario del cliente stesso e all'individuazione delle motivazioni economiche sottostanti ai rapporti instaurati ed alle operazioni effettuate
- d) predispone procedure che garantiscano l'acquisizione di informazioni che evidenzino le carenze ed anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello, affinché possano essere tempestivamente comunicate all'organo amministrativo;
- e) appronta le procedure per l'assolvimento degli obblighi di conservazione dei documenti e di registrazione delle informazioni nell'archivio unico informatico;
- f) approva i programmi di addestramento e formazione del personale e dei collaboratori, nonché degli intermediari facenti parte della rete distributiva diretta, in materia di obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'attività di formazione riveste carattere di continuità e di sistematicità e tiene conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dalle imprese;
- g) definisce i flussi informativi finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte ed agli organi incaricati di funzioni di controllo ai sensi dell'articolo 52 del decreto;
- h) adotta strumenti idonei a consentire la costante verifica dell'attività svolta dal personale, dai collaboratori e dalla rete distributiva diretta al fine di rilevare eventuali anomalie che emergano segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali, nonché nei rapporti che gli stessi dipendenti o collaboratori intrattengono con la clientela;
- i) nei casi di operatività effettuata attraverso canali telefonici o telematici, ad assicurare l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica delle operazioni anomale.

Art. 8
(*Organo di controllo*)

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della normativa e verifica l'adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, l'organo di controllo:
 - a) si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari ed utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno;
 - b) valuta l'idoneità delle procedure in essere per l'adeguata verifica della clientela, per l'acquisizione, la registrazione e la conservazione delle informazioni nell'AUI o negli archivi informatici diversi dall'AUI di cui all'articolo 37, comma 6 del decreto, nonché per la segnalazione delle operazioni sospette;
 - c) stimola l'azione di approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie ed irregolarità riscontrate indicando, altresì, all'organo amministrativo idonee misure correttive.
3. L'organo di controllo viene consultato in merito alla definizione degli elementi della struttura complessiva dei sistemi di gestione e di controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
4. L'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettere a) e d) del decreto:
 - a) informa senza ritardo l'ISVAP di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano costituire una violazione delle disposizioni attuative dell'articolo 7, comma 2 del decreto comunicando le iniziative che intende intraprendere e quindi l'esito delle stesse;
 - b) comunica all'ISVAP, entro trenta giorni, le infrazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 36 del decreto di cui ha notizia, fornendo indicazione sui motivi che le hanno provocate.

L'informativa di cui alle lettere a) e b) può essere effettuata congiuntamente con altri organi o funzioni aziendali.

Art. 9
(*Organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*)

1. Nelle imprese che si sono dotate dell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di attenuare il rischio di incorrere in responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale, commessi dalle persone indicate nell'articolo 5 del menzionato decreto legislativo n. 231/2001, tale organismo di vigilanza vigila sull'osservanza delle norme del decreto ed effettua le prescritte segnalazioni ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'organismo accede senza limitazioni ad ogni informazione rilevante e riceve flussi informativi da tutte le funzioni aziendali.

Sezione III – Presidi organizzativi antiriciclaggio

Art. 10
(Funzione antiriciclaggio)

1. Le imprese istituiscono una funzione antiriciclaggio deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, proporzionata alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta dall'impresa.
2. La funzione antiriciclaggio deve possedere requisiti di indipendenza, nonché risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere e deve avere accesso a tutte le attività ed a tutte le informazioni dell'impresa rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.
3. L'istituzione della funzione antiriciclaggio è formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, nonché la frequenza della reportistica agli organi sociali ed alle altre funzioni interessate.
4. Le imprese, nella loro autonomia, organizzano la funzione antiriciclaggio valutando se costituirla in forma di specifica unità organizzativa, ovvero affidare i compiti in cui la stessa si articola anche a risorse appartenenti ad altre unità organizzative, già presenti nel loro ambito, purché l'intero processo di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sia ricondotto ad unità mediante la nomina di un responsabile con compiti di coordinamento e di supervisione. In tale ultimo caso, l'indipendenza va assicurata attraverso la presenza di adeguati presidi per garantire separatezza di compiti e prevenire conflitti di interesse.
5. La funzione antiriciclaggio può anche essere attribuita alle unità organizzative che svolgono la funzione di *compliance* o di *risk management* ed è sottoposta a verifica periodica da parte della funzione di revisione interna.

Art. 11
(Compiti della funzione antiriciclaggio)

1. La funzione antiriciclaggio verifica che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2. La funzione antiriciclaggio:
 - a) identifica le norme applicabili in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne;
 - b) collabora all'individuazione degli assetti organizzativi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ne verifica nel continuo il grado di efficacia,
 - c) verifica l'idoneità dei modelli organizzativi adottati e propone le modifiche organizzative e procedurali necessarie al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi di cui alla lettera b);
 - d) presta consulenza ed assistenza agli organi aziendali ed all'alta direzione in relazione agli aspetti di sua competenza e predispone nei confronti degli stessi adeguati flussi informativi;
 - e) verifica l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'AUI;

- f) trasmette mensilmente all'UIF i dati aggregati concernenti le registrazioni nell'AUI;
- g) predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendale e all'alta direzione;
- h) predisporre, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, un adeguato piano formativo finalizzato a conseguire il continuo aggiornamento del personale, dei collaboratori e della rete distributiva diretta;
- i) concorre a diffondere la cultura in materia di antiriciclaggio anche attraverso la predisposizione di un documento, da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo, che riepiloghi responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tale documento, costantemente aggiornato, è disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale, ai collaboratori ed alla rete distributiva diretta;
- j) valuta l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne volti all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione, nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette; valuta altresì l'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione, nonché l'appropriata conservazione della documentazione richiesta dalla normativa;
- k) effettua, sotto il profilo operativo, la verifica sull'effettiva applicazione delle procedure e sui relativi controlli in materia di antiriciclaggio e di antiterrorismo;
- l) svolge l'attività di rafforzata verifica della clientela, nei casi in cui, per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tale compito può, tuttavia, essere attribuito ad altre strutture operative, in tal caso il responsabile antiriciclaggio di cui all'articolo 12 verifica l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto da tali strutture, sottoponendo ad attento controllo detto processo ed i relativi esiti;
- m) almeno una volta l'anno presenta agli organi aziendali una relazione sulle iniziative intraprese, le disfunzioni accertate e le relative azioni correttive da intraprendere, nonché sull'attività formativa;
- n) in qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, collabora con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del decreto.

Art. 12

(Responsabile della funzione antiriciclaggio)

1. Independentemente dalla forma organizzativa scelta ai sensi dell'articolo 10 le imprese nominano un responsabile della funzione antiriciclaggio in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. Le imprese assicurano che siano definiti nella normativa interna specifici presidi posti a tutela della stabilità e dell'indipendenza di tale responsabile.
2. La nomina e la revoca del responsabile sono di competenza dell'organo amministrativo.
3. Nei casi di cui all'articolo 10, comma 5, la responsabilità della funzione può essere attribuita al responsabile della *compliance* ovvero al *risk manager*. Il responsabile della funzione non deve essere posto a capo di aree operative, né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Qualora

giustificato dalle dimensioni o dalle caratteristiche operative la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore purché privo di deleghe.

4. Il personale chiamato a collaborare con la funzione antiriciclaggio, anche se inserito in unità diverse riferisce direttamente al responsabile della funzione per le questioni attinenti ai compiti ad esso attribuiti.

Art. 13

(Esterneizzazione della funzione antiriciclaggio)

1. Le imprese nelle quali, per le ridotte dimensioni e per le caratteristiche operative, l'istituzione di una specifica funzione antiriciclaggio non risponda a criteri di economicità, possono esternalizzare tale funzione, anche nell'ambito del gruppo assicurativo, nel rispetto delle condizioni di cui al capo VIII del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 ed ai commi successivi del presente articolo. La responsabilità per la corretta gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rimane, in ogni caso, in capo all'impresa.
2. Il soggetto esterno a cui è affidata la funzione antiriciclaggio deve essere dotato di idonei requisiti di professionalità, autorevolezza ed indipendenza.
3. L'esternalizzazione è formalizzata in un accordo che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 e contenga almeno i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione della frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del referente interno e dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
 - b) gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;
 - c) la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o di modifiche nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa che esternalizza la funzione;
 - d) la possibilità per la UIF di accedere alle informazioni utili per l'attività di supervisione e di controllo.
4. In caso di esternalizzazione, le imprese nominano, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 33 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, un preposto interno alla funzione antiriciclaggio, con il compito di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'*outsourcer*. Le imprese adottano ogni cautela idonea a garantire l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo da parte degli organi aziendali sulla funzione esternalizzata.
5. Le attività relative alla funzione antiriciclaggio possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo, attraverso la costituzione di un'unità specializzata a condizione che:
 - a) in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;
 - b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le politiche di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.

Art. 14
(*Rapporti con le altre funzioni aziendali*)

1. La funzione antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali allo scopo di sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale.
2. Qualora la funzione antiriciclaggio non sia attribuita a quella di *compliance*, sono chiaramente individuati e comunicati all'interno delle imprese i compiti e le responsabilità delle due funzioni ed è assicurato il costante scambio informativo tra le funzioni medesime.
3. Il responsabile della funzione di revisione interna informa periodicamente il responsabile della funzione antiriciclaggio delle eventuali inefficienze o carenze procedurali nella gestione del rischio emerse nel corso dell'attività di verifica di cui articolo 16, comma 1.

Art. 15
(*Responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette*)

1. Il legale rappresentante dell'impresa ovvero un suo delegato, ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del decreto, esamina le segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dal personale e dai collaboratori, nonché dagli intermediari costituenti la rete distributiva diretta e trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.
2. Il soggetto eventualmente delegato dal rappresentante legale dell'impresa deve possedere adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e non deve avere responsabilità dirette in aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree. La sua nomina deve essere tempestivamente comunicata alla UIF.
3. Il ruolo e le responsabilità del soggetto responsabile per le operazioni sospette individuato ai sensi del comma 1 sono adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno della struttura e presso la rete distributiva diretta.
4. La delega di cui al comma 1 può essere attribuita al responsabile della funzione antiriciclaggio. Tale delega non può essere conferita al responsabile della funzione di revisione interna né a soggetti esterni all'impresa. Nell'ambito del gruppo assicurativo la delega può essere attribuita al delegato di gruppo secondo quanto disposto dall'articolo 23.
5. Il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali ed alle strutture coinvolte nella gestione e nel contrasto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e può acquisire informazioni utili dal responsabile della funzione antiriciclaggio. Il responsabile per la segnalazione di operazioni sospette ha il compito di intrattenere rapporti con l'UIF e di rispondere tempestivamente ad eventuali richieste formulate dalla stessa Unità.
6. Il responsabile per la segnalazione di operazioni sospette comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile della unità che ha dato origine alla segnalazione.

Art. 16
(Funzione di revisione interna)

1. La funzione di revisione interna verifica:
 - a) il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica del rapporto assicurativo, sia nella fase di instaurazione che nel corso dello svolgimento dello stesso, fino alla sua conclusione;
 - b) l'acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e dei documenti prescritti dalla normativa;
 - c) il corretto funzionamento dell'AUI o degli archivi informatici diversi dall'AUI di cui all'articolo 37, comma 6 del decreto;
 - d) il coinvolgimento del personale, dei collaboratori e della rete distributiva diretta, nell'attuazione dell'obbligo di collaborazione attiva.
2. Le verifiche della funzione di revisione interna in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, formano oggetto di pianificazione e interessano sia le strutture operative interne che la rete distributiva diretta, nonché le strutture esterne di cui le imprese si avvalgono per lo svolgimento di specifiche attività che possono interessare anche il processo antiriciclaggio.
3. La funzione di revisione interna svolge interventi di follow-up volti a verificare l'avvenuta adozione degli interventi correttivi in ordine a carenze ed irregolarità riscontrate nell'ambito delle verifiche.
4. La funzione di revisione interna verifica periodicamente l'allineamento tra le diverse procedure contabili settoriali di gestione e quelle di alimentazione e gestione dell'AUI.
5. La funzione di revisione interna relaziona all'organo amministrativo, all'alta direzione e all'organo di controllo in ordine all'attività svolta in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

Art. 17
(Presidi in materia di rete distributiva diretta)

1. Le imprese, nella commercializzazione di prodotti assicurativi tramite rete distributiva diretta, adottano ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.
2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese:
 - a) richiamano nell'ambito dei contratti/accordi di collaborazione con gli intermediari costituenti la rete distributiva diretta le regole di comportamento a fini contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio della propria attività.
 - b) forniscono agli intermediari costituenti la rete distributiva diretta gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
 - c) approntano specifici e periodici programmi di formazione destinati agli intermediari costituenti la rete distributiva diretta per consentire l'adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità.
 - d) monitorano, anche attraverso verifiche dirette in loco, il rispetto delle regole di comportamento antiriciclaggio, ivi comprese quelle richiamate nei contratti/accordi

di collaborazione; in particolare, verificano la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 36, comma 2 del decreto, nonché il rispetto dei termini di cui al comma 4 del medesimo articolo, fermi restando gli obblighi facenti capo in proprio ai soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del Codice.

- e) Intervengono, nei casi in cui è richiesta una rafforzata verifica della clientela in ragione del più elevato rischio di riciclaggio, a supporto degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 28 del decreto.

Art. 18

(Formazione del personale, dei collaboratori e degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta)

1. Le imprese curano, con carattere di continuità, la formazione del personale e dei collaboratori sugli obblighi e sulle responsabilità previsti dalla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento al personale e ai collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela.
2. L'attività di formazione, così come prevista dai programmi predisposti ai sensi dell'articolo 17, è svolta anche nei confronti degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta.
3. Gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) del Codice dovranno essere, quanto meno formati in ordine al corretto utilizzo delle procedure, anche informatiche, degli strumenti operativi, di ausilio e di supporto, forniti dall'impresa per l'esatto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
4. Le imprese predispongono programmi specifici per il personale della funzione antiriciclaggio al fine di garantirne il continuo aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

Sezione IV – Disposizioni in materia di gruppo assicurativo

Art. 19

(Ruolo della capogruppo)

1. Le decisioni strategiche a livello di gruppo assicurativo in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono rimesse alla capogruppo che le assume coinvolgendo, nei modi ritenuti più opportuni, gli organi aziendali delle imprese controllate.
2. Gli organi aziendali delle imprese appartenenti al gruppo assicurativo devono essere consapevoli delle scelte effettuate dalla capogruppo e rimangono, ciascuno secondo le proprie competenze e nell'ambito della propria realtà aziendale, responsabili dell'attuazione delle politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Art. 20

(Gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel gruppo assicurativo)

1. Nel caso in cui la funzione antiriciclaggio venga esternalizzata alla capogruppo o ad altra società del gruppo, la funzione antiriciclaggio di gruppo costituisce il punto di riferimento unitario per il presidio delle attività operative correlate alla gestione del rischio medesimo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 in ciascuna impresa del gruppo assicurativo è individuato un referente ovvero una specifica unità antiriciclaggio con il compito di presidiare i processi collegati alla normativa antiriciclaggio nell'impresa di riferimento, coordinandosi con la funzione antiriciclaggio di gruppo.
3. Il responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo viene informato in maniera compiuta e tempestiva degli esiti delle attività di controllo effettuate presso le imprese appartenenti al gruppo, nonché di ogni accadimento di rilievo concernente l'area di interesse. Il responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo ha accesso a tutte le banche dati delle imprese del gruppo contenenti informazioni utili all'espletamento dei propri compiti.

Art. 21

(Gruppi assicurativi con operatività cross-border)

1. I gruppi assicurativi con operatività *cross-border* sviluppano un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con fissazione di standard generali in materia di identificazione e conoscenza della clientela.
2. Fermo il rispetto degli specifici adempimenti prescritti dall'ordinamento dello Stato di prestazione, le procedure in essere presso le imprese appartenenti al gruppo con sede in Stati esteri e le sedi secondarie all'estero devono essere in linea con gli standard del gruppo e tali da assicurare la condivisione delle informazioni a livello consolidato.

Art. 22

(Responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette nell'ambito del gruppo assicurativo)

1. I legali rappresentanti delle imprese appartenenti ad un gruppo assicurativo possono conferire al responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette di cui all'articolo 15 di una delle imprese del gruppo la delega prevista dall'articolo 42, comma 4 del decreto. Ciascuna delega è opportunamente formalizzata con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3. La capogruppo valuta se individuare tale delegato quale responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette di gruppo.
2. Nel caso in cui sia individuato un responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette di gruppo ai sensi del comma 1, le operazioni oggetto di valutazione sono trasmesse a tale soggetto sulla base di una procedura che garantisca celerità, riservatezza e facilità di confronto tra il soggetto che matura il sospetto ed il responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette medesimo.
3. Il responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette di gruppo di cui al comma 1 acquisisce tutte le informazioni utili per le valutazioni di competenza in possesso delle controllate, ivi incluse quelle presenti negli AUI o negli archivi informatici diversi dall'AUI di cui all'articolo 37, comma 6 del decreto.

4. Le imprese appartenenti al gruppo che non abbiano conferito delega al responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette di gruppo, trasmettono a quest'ultimo copia delle segnalazioni inviate all'UIF o archiviate, complete delle motivazioni di tali decisioni. Il responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette di gruppo si può avvalere di ogni struttura delle imprese appartenenti al gruppo, incluse quelle che non hanno conferito delega, ai fini di un approfondimento delle operazioni e dei rapporti ritenuti anomali in un'ottica di gruppo.

Capo III

Agenti e mediatori di assicurazione

Art. 23

(Organizzazione e controlli)

1. Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del Codice si dotano di strutture organizzative idonee, in proporzione alla loro dimensione e complessità operativa, a presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto delle disposizioni normative primarie e secondarie, nonché di quelle emanate a tal fine dalle imprese per le quali o con le quali operano.
2. Gli intermediari assicurativi di cui al comma 1 adottano, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, inclusi i soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e) del Codice, ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, fermo restando che la responsabilità ultima per il rispetto delle predette disposizioni rimane in capo agli intermediari assicurativi medesimi.

Art. 24

(Adempimenti degli intermediari assicurativi a presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

1. Ai fini di cui all'articolo 24, comma 2, gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del Codice:
 - a) richiamano negli accordi stipulati con i propri dipendenti e collaboratori le regole di comportamento ai fini di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio dell'attività d'intermediazione assicurativa;
 - b) curano la formazione e l'informazione, in materia di antiriciclaggio, di tutti i dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per l'esercizio dell'attività d'intermediazione, in linea sia con le disposizioni normative vigenti sia con quelle emanate dalle imprese per le quali o con le quali operano;
 - c) adottano strumenti operativi e procedure per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio fornendoli altresì ai propri dipendenti e collaboratori. Dette procedure operative garantiscono:
 - 1) elementi di certezza sui soggetti che hanno provveduto a raccogliere i dati e le informazioni utili ai fini antiriciclaggio;
 - 2) la trasmissione dei dati e delle informazioni, entro i termini previsti dall'articolo 36, comma 4 del decreto.

Capo IV **Disposizioni finali**

Art. 25 *(Abrogazioni)*

1. Secondo i termini di cui all'articolo 28 sono abrogate:
 - la circolare ISVAP n. 182 del 31 luglio 1992;
 - la circolare ISVAP n. 198 del 4 marzo 1993;
 - la circolare ISVAP n. 257 del 5 ottobre 1995;
 - la circolare ISVAP n. 415 dell'8 agosto 2000;
 - la circolare ISVAP n. 486 del 17 ottobre 2002.

Art. 26 *(Pubblicazione)*

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 27 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il.....